



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	APPROVAZIONE INCENTIVI A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE DELL'ENTROTERRA LR 6/2025 E LR 3/2008
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Unità organizzativa Competitività
Dipartimento Competente	Direzione generale di area Sviluppo economico
Soggetto Emanante	Gloria DONATO
Responsabile Procedimento	Fabio GENTILUOMO
Soggetto Responsabile	Gloria DONATO

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 29 dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 6/2025 recante “Sostegno alle attività economiche nell'entroterra e altre disposizioni di adeguamento normativo”

CONSIDERATO che la misura di cui all'art. 2 della legge soprarichiamata prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a fronte dei costi sostenuti dalle micro imprese del comparto artigianato, commercio, servizi di ristorazione e cooperative di comunità che esercitano attività economiche, che intendano avviare una nuova attività o aprire nuove sedi operative nei Comuni non costieri con popolazione non superiore a 2.500 abitanti, a fronte di un contratto di locazione commerciale o di altri costi di gestione in relazione all'insediamento in locali sfitti con vetrine e accesso al piano strada prospicienti vie, piazze, strade o spazi pubblici;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 374 del 28/07/2025 e n. 432 del 28/08/2025 con le quali sono stati, tra l'altro, approvati gli indirizzi per l'attivazione della succitata misura per favorire l'insediamento di nuove attività economiche nell'entroterra di cui all'art. 2 della legge regionale 6 maggio 2025, n. 6;

VISTO il decreto dirigenziale n. 6329 del 29 agosto 2025 di approvazione del bando sperimentale per favorire l'insediamento di nuove attività economiche del comparto artigianato, commercio e servizi di ristorazione nell'entroterra, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 6/2025;

VISTA la DGR n. 503 del 9 novembre 2025 con la quale la Giunta regionale riconoscendo lo specifico valore sociale ed economico che la presenza di piccole imprese in particolare commerciali e artigianali aperte al pubblico assume nei territori dell'entroterra ha approvato indirizzi per l'attribuzione di una priorità territoriale a imprese dell'entroterra ligure anche a fronte di spese di investimento stabilendo:

- l'attribuzione di una priorità territoriale all'entroterra nell'attivazione di strumenti regionali a sostegno delle piccole imprese e del commercio di prossimità
- l'attribuzione di una priorità alle imprese beneficiarie del contributo previsto dall'art 2 della LR 6/2025 intesa come riserva fondi disponibili nei bandi a graduatoria

CONSIDERATO CHE con riferimento alle imprese commerciali:

- la L.r. 22 dicembre 2015 n. 26 ha integrato la L.r. 3/2008 con la disciplina di cui al Titolo VII bis recante “interventi a sostegno della rete distributiva nei Comuni non costieri”;
- ai sensi dell'articolo 24 bis della precitata legge regionale la Regione, riconoscendo lo specifico valore sociale ed economico che la presenza di piccole imprese commerciali assume nelle zone dell'entroterra, finanzia iniziative al sostegno delle medesime;
- l'articolo 24 bis comma I provvede, altresì, a definire gli ambiti territoriali interessati dall'intervento economico della Regione stabilendo che le piccole imprese commerciali debbono essere ubicate:
 - nei Comuni ricompresi nelle aree interne come definite dalla Giunta regionale sulla base della strategia nazionale aree interne;
 - nei Comuni non costieri con una popolazione residente non superiore a 1000 abitanti;
 - nei Comuni non costieri con una popolazione residente non superiore a 5000 abitanti nei quali sia riscontrata la presenza di almeno due dei seguenti elementi:
 - a) rapporto tra popolazione residente e superficie inferiore al valore medio della provincia di appartenenza;
 - b) rapporto tra numero di imprese e superficie inferiore al valore medio della Provincia di appartenenza;

- c) rapporto tra numero di imprese e popolazione residente inferiore al valore medio della Provincia di appartenenza;

DATO ATTO che il fondo costituito ai sensi della LR 3/2008 presenta disponibilità residue presso Filse pari a 412.060 euro e che risultano altresì impegnati al fondo 500.000 euro con decreto n. 7818 del 30 ottobre 2025;

RITENUTO pertanto di procedere, conseguentemente agli indirizzi adottati dalla Giunta regionale con provvedimento n. 503 del 9 novembre 2025, alla riapertura del bando approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 273/2018 apportando le necessarie modifiche tecniche conseguenti ad adeguamenti normativi e amministrativi

VISTA la D.G.R. n. 859/2014 e la D.G.R. n. 804 /2022 e 1187/2022 di individuazione delle Aree interne di Regione Liguria;

VISTA la comunicazione del 23 ottobre 2025 con la quale la Camera di Commercio di Genova, ha trasmesso l'elaborazione dei dati ai fini della verifica dei criteri stabiliti dal precitato comma 1 dell'articolo 24 bis della L.r. 3/2008 e s.m.i. da cui discende l'elenco dei comuni ammissibili;

RITENUTO di assegnare al presente Bando le risorse disponibili sopraindicate;

RITENUTO di suddividere la precitata somma di € 912.060,00, destinata al finanziamento del presente bando, effettuando una ripartizione su base provinciale mediante l'utilizzo del seguente criterio:

- numero delle imprese attive in ciascuna Provincia, risultanti dal registro delle imprese;

CONSTATATO che l'operazione di calcolo condotta con la metodologia soprariportata produce il seguente risultato:

Provincia di Genova pari al 52% della somma complessiva

Provincia di Imperia pari al 16% della somma complessiva

Provincia di Savona pari al 19% della somma complessiva

Provincia della Spezia pari al 13% della somma complessiva

RITENUTO, pertanto di assegnare al finanziamento delle 4 graduatorie provinciali le somme derivanti dall'applicazione delle percentuali sopraindicate;

RITENUTO di prevedere che nel caso in cui su una o più graduatoria le risorse non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande ritenute ammissibili le stesse possano essere finanziate con le eventuali economie risultanti sulle altre graduatorie. Qualora le economie risultassero insufficienti le risorse residue saranno proporzionalmente ripartite;

Sentito il Consigliere incaricato Alessio Piana

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- di approvare la riapertura del bando approvato con DGR n. 273/2018, di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di assegnare al finanziamento del presente Bando la somma di € 912.060,00;
- di suddividere la precitata somma di € 912.060,00, destinata al finanziamento del presente Bando, effettuando una ripartizione su base provinciale come di seguito riportato:

Provincia di Genova 52% della somma complessiva
Provincia di Imperia 16% della somma complessiva
Provincia di Savona 19% della somma complessiva
Provincia della Spezia 12% della somma complessiva

- Di prevedere che nel caso in cui su una o più graduatoria le risorse non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande ritenute ammissibili le stesse possano essere finanziate con le eventuali economie risultanti sulle altre graduatorie. Qualora le economie risultassero insufficienti le risorse residue saranno proporzionalmente ripartite;
- di pubblicare la presente Deliberazione sul sito istituzionale web della Regione Liguria e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

AVVERSO il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto o dalla comunicazione dello stesso.

Parte I “Procedimento relativo alla concessione del contributo”1. FINALITA’

Il sostegno alle piccole imprese commerciali mediante la concessione di un contributo a fondo perduto per gli interventi localizzati nei Comuni non costieri indicati nel successivo punto 2.

2. AREE DI INTERVENTO

I Comuni sottoelencati sono individuati sulla base dei criteri stabiliti dall’ articolo 24 bis della L.R. 3/2008:

PROV. GENOVA	PROV. LA SPEZIA	PROV. SAVONA	PROV. IMPERIA
Avegno	Beverino	Altare	Airole
Bargagli	Borghetto Vara	Arnasco	Apricale
Borzonasca	Brugnato	Balestrino	Aquila d’ Arroscia
Busalla	Calice al Cornoviglio	Bardineto	Armo
Campoligure	Carro	Bormida	Aurigo
Casella	Carrodano	Cairo Montenotte	Badalucco
Castiglione Chiavarese	Maissana	Calice Ligure	Baiardo
Ceranesi	Pignone	Calizzano	Borghetto d’ Arroscia
Cicagna	Riccò del Golfo	Carcare	Borgomaro
Coreglia Ligure	Rocchetta Vara	Casanova Lerrone	Caravonica
Crocefieschi	Sesta Godano	Castelbianco	Castellaro
Davagna	Varese Ligure	Castelvecchio R.B.	Castelvittorio
Fascia	Zignago	Cengio	Ceriana
Favale di Malvaro		Cosseria	Cesio
Fontanigorda		Dego	Chiusanico
Gorreto		Erli	Chiusavecchia
Isola del Cantone		Garlenda	Civezza
Leivi		Giustenice	Cosio d’ Arroscia
Lorsica		Giusvalla	Diano Aretino
Lumarzo		Magliolo	Diano S. Pietro
Masone		Mallare	Dolceacqua
Mele		Massimino	Dolcedo
Mezzanego		Millesimo	Isolabona
Mignanego		Mioglia	Lucinasco
Moconesi		Murialdo	Mendatica
Montebruno		Nasino	Molini di Triora
Montoggio		Onzo	Montalto Carpasio
Ne		Orco Feglino	Montegrosso Pian di Latte
Neirone		Ortovero	Olivetta San Michele
Orero		Osiglia	Perinaldo
Propata		Pallare	Pietrabruna
Rezzoaglio		Piana Crixia	Pieve di Teco
Ronco Scrivia		Plodio	Pigna
Rondanina		Pontinvrea	Pompeiana
Rossiglione		Rialto	Pontedassio
Rovegno		Roccavignale	Pornassio
San Colombano Cert.		Sassello	Prelà
Santo Stefano d’ Aveto		Stella	Ranzo
Savignone		Stellanello	Rezzo
Tiglieto		Testico	Rocchetta Nervina
Torriglia		Toirano	S. Biagio della Cima
Tribogna		Urbe	Seborga
Uscio		Vendone	Soldano
Valbrevenna		Vezzi Portio	Terzorio
Vobbia		Zuccarello	Triora
			Vallebona
			Vasia

PROV. GENOVA**PROV. LA SPEZIA****PROV. SAVONA****PROV. IMPERIA**Vessalico
Villa Faraldi**3. DEFINIZIONI**

Ai fini del presente provvedimento s'intende:

- Per impresa aperta al pubblico l'impresa che svolge la sua attività in locali ai quali può accedere senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti, la generalità degli utenti.
- Per bene strumentale il bene ad utilità continuativa, essenziale per l'esercizio dell'attività d'impresa.
- Per Centro Storico — Commerciale, salvo diversa determinazione dei Comuni in sede di Piano Commerciale Comunale, l'area rientrante nelle zone omogenee A di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 6 agosto 1967 n. 765) e ad essa assimilabile.
- Per trasferimento d'azienda ogni vicenda traslativa della proprietà (cessione, fusione, scissione, successione mortis causa, conferimento d'azienda) o della disponibilità (usufrutto, affitto) del complesso dei beni aziendali che ne comporta il mutamento di titolarità
- Per ramo d'azienda un complesso di beni dotato di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività imprenditoriale.
- Per impianti, attrezzature, arredi "nuovi di fabbrica" i beni corrispondenti mai entrati in funzione e ceduti a titolo oneroso dal produttore o dal rivenditore autorizzato direttamente all'utilizzatore finale, e cioè l'impresa beneficiaria del contributo a fondo perduto, previsto dal presente provvedimento
- Per "beni destinati alla vendita al dettaglio" la determinata quantità di beni che l'impresa richiedente il contributo acquista direttamente dal produttore o dal commerciante all'ingrosso e la cui destinazione esclusiva è la rivendita al dettaglio.
- Per "beni destinati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" la determinata quantità di beni che l'impresa richiedente il contributo acquista direttamente dal produttore o dal commerciante all'ingrosso e la cui destinazione esclusiva è la somministrazione al pubblico.
- Per regolarizzazione (ai sensi del punto 12 paragrafo V) l'attività di correzione degli errori materiali o fiscali riscontrati nella domanda e/o nella documentazione obbligatoria ad essa tempestivamente allegata (a titolo esemplificativo: errori di calcolo, omessa apposizione della marca da bollo, descrizioni contraddittorie ed ogni situazione che renda necessaria, ai fini dell'istruttoria, un adeguato chiarimento).

4. ENTE COMPETENTE

I. F.I.L.S.E. SpA

5. SOGGETTI BENEFICIARI

- I. Sono legittimate a richiedere il contributo le piccole imprese commerciali che esercitano le seguenti attività:

- a) Vendita al dettaglio effettuata in esercizi di vicinato così come classificati ai sensi dell'articolo 15 comma 1 lettera a) punti 1 e 2 della L.r. 2 gennaio 2007 n. 1 e s.m.i. e dalla D.C.R. 31/2012 e s.m.i.;
- b) Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così come definita dall'articolo 5° comma 1 lettera a) della legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1, esclusa quella a carattere temporaneo disciplinato dall'articolo 60 della medesima legge;
- c) Rivendita di generi di monopolio, così come disciplinata dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e s.m.i.;
- d) Vendita della stampa quotidiana e periodica effettuata in punti vendita esclusivi così come definita dall'articolo 65 comma 1 lettera a) della L.r. 2 gennaio 2007 n. 2;
- e) Rivendita dei prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico chirurgici, così come disciplinati dalla Legge 2 aprile 1968 n. 475 e s.m.i., dalla Legge 8 novembre 1991 n. 362 e s.m.i.;

6. REQUISITI DELLE IMPRESE

I. Le piccole imprese commerciali di cui al precedente punto 5, al momento della presentazione della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione al registro delle imprese;
- b) superficie netta di vendita minore od uguale a 150 mq. nel rispetto delle disposizioni programmatiche di cui alla DCR 31/2012 e s.m.i.. Il requisito concernente la superficie netta di vendita vale esclusivamente per le piccole imprese commerciali di cui al punto 5, paragrafo I, lettera a);
- c) unità locale/i interessata/e dall'investimento ubicate nelle aree indicate al precedente punto 2, risultante dal registro delle imprese e rientrante nella legale disponibilità dell'impresa che richiede il contributo;
- d) completo esercizio dei propri diritti, ovvero esclusione dello stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- e) parametri dimensionali di piccola impresa secondo le disposizioni contenute nell'allegato I del Reg UE n. 651/2014.

I soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono possedere, laddove tenuti, la polizza assicurativa prescritta dall'art. 1, comma 101 della legge 213/2023 in corso di validità.

L'adempimento dell'obbligo assicurativo previsto dall'art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023 deve altresì sussistere al momento dell'erogazione delle agevolazioni concesse.

7. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

- I. I beni e gli interventi indicati nel presente punto 7, il cui acquisto e la cui realizzazione sono sostenuti con i contributi pubblici, debbono essere in rapporto di relazione necessaria con l'attività dell'impresa (v. in tal senso articolo 3 comma 2 della L.r. 11 marzo 2008 n. 3).
- II. Per le piccole imprese commerciali che esercitano le attività di cui al punto 5 comma I lettera a) e b) sono ammesse al contributo le spese (al netto dell'IVA) sostenute in relazione:

- a) agli interventi di carattere edilizio che abbiano ad oggetto la/le unità locali, ubicate nelle aree di cui al precedente punto 2, dove viene esercitata l'attività dell'impresa compresi i vani tecnici ed i locali accessori e che rientrino nell'ambito della L.r. 6/6/2008 n. 16 e smi;
 - b) all'acquisto e all'installazione di impianti, arredi, attrezzatura, nuovi di fabbrica, all'acquisto ed all'installazione di software e relative licenze d'uso, tecnologie innovative a supporto e nell'ambito del sistema di distribuzione tradizionale (siti internet ad esclusivo carattere conoscitivo/pubblicitario ect.).
 - c) all'acquisto, diretto dal produttore o dal commerciante all'ingrosso, di determinata quantità di beni destinata in modo esclusivo alla vendita al dettaglio e/o alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
- III. Per le piccole imprese commerciali che esercitano le attività di cui al punto 5 comma I lettere c), d) ed e) sono ammesse al contributo le spese al netto dell'IVA, sostenute in relazione:
- a) agli interventi di carattere edilizio che abbiano ad oggetto la/le unità locali, ubicate nelle aree di cui al precedente punto 2, dove viene esercitata l'attività dell'impresa compresi i vani tecnici ed i locali accessori e che rientrino nell'ambito della L.r. 6/6/2008 n. 16 e smi;
 - b) all'acquisto e all'installazione di impianti, arredi, attrezzatura, nuovi di fabbrica, all'acquisto ed all'installazione di software e relative licenze d'uso, tecnologie innovative a supporto e nell'ambito del sistema di distribuzione tradizionale (siti internet ad esclusivo carattere conoscitivo/pubblicitario ect.).
- IV. Il progetto di investimento presentato dalle piccole imprese commerciali indicate al punto 5 comma I lettere a) e b) deve essere articolato su almeno due degli interventi contemplati al precedente paragrafo II del presente punto 7, fermo restando, in ogni caso, il rispetto della soglia minima di investimento fissata al punto 9 comma II.
- V. Il progetto di investimento presentato dalle piccole imprese commerciali indicate al punto 5 comma I lettere c), d) e) deve essere articolato su almeno uno dei due interventi contemplati al precedente comma III del presente punto 7 nel rispetto della soglia minima di investimento fissata al punto 9 comma II;
- VI. Tutti i beni indicati nel presente punto 7 debbono riguardare le attività ammissibili dal bando indicate al precedente punto 5 ed iscritti a libro cespite. (Ad eccezione degli acquisti di cui al precedente comma II lettera c) del presente punto 7).
- VII. Le modalità di pagamento ammissibili per le suddette spese sono limitate al bonifico, Ri.Ba., assegno RID e carta di credito aziendale, a valere su uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazioni e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa. Il CUP (Codice Unico di Progetto) verrà comunicato nel provvedimento di concessione dell'agevolazione. Tutti i titoli di spesa dovranno riportare, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 5 del D.L. 24/02/2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, gli estremi del C.U.P. (codice unico di progetto) di cui all'art. 11 della legge 16/01/2003, n. 3 comunicato dal gestore, pena l'inammissibilità della corrispondente spesa. Per i titoli di spesa emessi prima della corretta attribuzione e comunicazione del C.U.P. deve essere data dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato nella documentazione di dichiarazione del pagamento.

8. INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI

- I. Sono escluse dal contributo a fondo perduto previsto dal presente provvedimento:

- a) le spese per l'acquisto, la realizzazione ex-novo di immobili e fabbricati;
- b) le spese relative agli investimenti per opere edili avviate prima dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio;
- c) Le spese per l'acquisizione a qualsiasi titolo dell'azienda in subingresso;
- d) le spese concernenti il trasferimento a vario titolo delle disponibilità di beni tra coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale;
- e) Le spese e gli oneri per: gestione corrente dell'impresa, le operazioni di mero finanziamento passivo dell'impresa, l'attività di rappresentanza;
- f) le spese per l'acquisto di determinata quantità di beni la cui rivendita al dettaglio, alla data di spedizione della domanda, non sia contemplata dai codici Ateco risultanti dal registro delle imprese e relativi all'unità locale nella quale l'impresa effettua l'intervento;
- g) le spese per le prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente il contributo inclusi il titolare, i soci, i coadiutori, gli amministratori e coloro che, a vario titolo, ricoprono cariche sociali;
- h) le spese relative alla sola posa in opera dei materiali qualora, per questi ultimi, non siano state prodotte le relative fatture d'acquisto;
- i) le spese fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti ed affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- j) le spese fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti ed affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- k) Le spese fatturate all'impresa richiedente il contributo da altra impresa che si trovi con la prima nelle condizioni previste dall'articolo 2359 del cc oppure nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti. Quest'ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- l) Le spese per gli investimenti che comportino l'ampliamento della superficie netta di vendita oltre le soglie previste al precedente punto 6 comma I lettera b);
- m) Le spese concernenti i siti internet relativi ad attività di e-commerce;
- n) Le spese per gli acquisti di beni e gli interventi di cui al precedente punto 7 allorché effettuati a mezzo di locazione finanziaria o permuta;
- o) Le spese per l'acquisto di impianti, arredi, attrezzature, materiali usati;
- p) Le spese per l'acquisto dei beni oggetto di vendita e rivendita rientranti nell'attività esercitata dalle piccole imprese commerciali indicate al punto 5 paragrafo I lettere c), d) ed e);
- q) Le spese per gli acquisti di beni, gli interventi di carattere edilizio e strumentali fatturate all'impresa richiedente il contributo dall'impresa che, nell'ambito del rapporto di affiliazione commerciale disciplinato dalla Legge 6 maggio 2004 n. 129, rivesta la qualità di affiliante;
- r) In ogni caso le spese fatturate all'impresa richiedente il contributo da soggetti diversi dal produttore o dal commerciante all'ingrosso (per l'acquisto dei beni di cui al punto 7 paragrafo II lettera c) o dal rivenditore autorizzato (per l'acquisto dei beni di cui al punto 7 paragrafo II

lettera b) o dall'impresa edile che ha realizzato i lavori di ristrutturazione.

9. AGEVOLAZIONE ECONOMICA

I. L'agevolazione è concessa nella forma del contributo a fondo perduto.

II. Limiti di investimento.

Sono agevolabili le iniziative per la realizzazione delle quali siano stati ritenuti ammissibili investimenti non inferiori ad € 5.000,00. Gli investimenti ammissibili al contributo non possono essere superiori ad € 20.000,00 anche se l'investimento complessivo risulta più elevato.

III. Entità del contributo.

Il contributo a fondo perduto è concesso nella misura del 40% dell'investimento ammissibile.

Tale percentuale è incrementata nella misura del:

- 10% per gli interventi realizzati dalle imprese ubicate nei Comuni indicati al punto 2. la cui popolazione residente non sia superiore ai 1000 abitanti;
- 15% per gli interventi realizzati da imprese costituite da persone di età non superiore a 35 anni e specificatamente:
 - per le imprese individuali, età del titolare non superiore a 35 anni alla data di spedizione della domanda di contribuzione;
 - per le società di persone o cooperative, età dei rappresentanti legali e di un numero prevalente di soci non superiore a 35 anni;
 - per le società di capitali, età dei rappresentanti legali e di almeno 2/3 dei soci che detengono i 2/3 del capitale non superiore a 35 anni.

Qualora una stessa impresa possenga i requisiti per accedere a più d'uno degli incrementi sopraindicati, viene applicato soltanto l'incremento che ha la consistenza maggiore.

- IV. Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti del regime "de minimis", di cui al Regolamento UE 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L del 15.12.2023).
- V. Il contributo a fondo perduto non è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione economica concessa dallo Stato o dalla Regione stessa o da altri Enti a valere sul medesimo investimento.

10. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- I. Le domande di ammissione ad agevolazione, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa proponente (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 10 febbraio 2026 fino al giorno 30 aprile 2026 incluso.

- II. Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).
- III. Il progetto d'investimento per il quale viene richiesta l'agevolazione pubblica non deve essere avviato prima della presentazione della domanda fatta eccezione per le imprese commerciali in possesso dei requisiti di cui all'art 2 della LR n. 6/2025. A tal fine rileva la data di emissione delle fatture.
- IV. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando, ancorché relativa a più unità locali oggetto dell'intervento.
- V. Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.
- VI. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.
- VII. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e F.I.L.S.E. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

11. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

- I. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) relazione tecnica concernente l'organizzazione dell'impresa, delle attività e del programma di investimenti;
 - b) la documentazione economica relativa al programma di investimento descritto nella relazione di cui alla sopracitata lettera a) consistente, nella copia dei preventivi/fatture a prezzi unitari/ e, per gli interventi di carattere edilizio, dei computi metrici estimativi redatti in base al prezzario più recente approvato dalla Regione Liguria, con data ed intestazione dell'impresa richiedente;
 - c) Planimetrie in adeguata scala che descrivano lo stato ante intervento, lo stato di progetto realizzato/da realizzare e di raffronto della o delle unità locali interessate dagli investimenti con indicazione della destinazione d'uso dei vari locali (solo nel caso in cui l'investimento riguardi opere edili ed impiantistiche) La mancata allegazione alla domanda di tale documento determina l'inammissibilità dei relativi titoli di spesa.
 - d) Dichiarazione "de minimis".

12. DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

- I. L'istruttoria delle domande viene effettuata da F.I.L.S.E. SpA. Le Camere di Commercio assistono il responsabile del procedimento di F.I.L.S.E. nelle attività di verifica ed accertamento di cui all'articolo 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i. anche attraverso la trasmissione informatica dei dati in loro possesso relativi alle imprese che hanno presentato la domanda di contribuzione entro i termini fissati al punto 10 paragrafo V.
- II. Le domande ammissibili sono ordinate in graduatoria secondo i criteri stabiliti dal successivo punto 13.
- III. Il responsabile del procedimento ne comunica l'avvio al richiedente entro il decimo giorno

successivo al ricevimento della domanda.

- IV. La mancata allegazione alla domanda di agevolazione dei documenti indicati, rispettivamente, alla lettera b), alla lettera c) del precedente punto 11 paragrafo I determina il rigetto della domanda medesima, qualora FI.L.S.E. SpA rilevi l'insussistenza delle condizioni per procedere all'istruttoria. A tal fine FI.L.S.E. SpA tiene conto delle previsioni contenute, rispettivamente, al precedente punto 7 paragrafi IV e V ed al precedente punto 9 paragrafo II e paragrafo V.
- V. Qualora il responsabile del procedimento accerti la presenza di una o più irregolarità nella documentazione allegata alla domanda di agevolazione o nella domanda stessa, né da motivata comunicazione all'istante ed assegna il termine perentorio di giorni 15, decorrente dalla data di ricevimento della richiesta, entro cui la regolarizzazione deve essere presentata. Decorso infruttuosamente il predetto termine perentorio il documento, oggetto della richiesta di regolarizzazione, non può più essere utilizzato nel procedimento. La richiesta di regolarizzazione deve contenere l'indicazione sulla sorte del procedimento a seguito della mancata o tardiva regolarizzazione. Il responsabile, in particolare, deve segnalare al destinatario della richiesta di regolarizzazione se la domanda sarà archiviata con conseguente estinzione della procedura oppure se il procedimento, nonostante l'impossibilità di valutare la parte del progetto a cui il documento non regolarizzato si riferisce, possa proseguire con riferimento alle altre parti del progetto, tenuto conto di quanto disposto, rispettivamente, dal precedente punto 7, paragrafi IV e V, e dal precedente punto 9, paragrafo II.
- VI. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti il procedimento regolato con il presente provvedimento può essere esercitato da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi degli articoli 24 e seguenti della Legge regionale 25 novembre 2009 n. 59 e del Regolamento regionale n. 2 del 17 maggio 2011.
- VII. Nell'ipotesi in cui il procedimento debba concludersi con il rigetto della domanda il responsabile, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentazione per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti,

La comunicazione sopramenzionata interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dall'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Il Diritto al contraddittorio di cui al presente paragrafo VII (v. articolo 14 L.r. 25 novembre 2009 n. 56) non vale come rimessione in termini per la presentazione della documentazione obbligatoria di cui al punto 11, pertanto se questa viene prodotta in sede di contraddittorio non produce alcuna efficacia sanante rispetto alle avvenute inadempienze.

- VIII. L'attività istruttoria si conclude nel termine di 60 giorni, decorrente dal termine ultimo per la presentazione delle domande.

- IX. Il provvedimento conclusivo è:

- a) comunicato a cura di FI.L.S.E. SpA ai destinatari entro 30 giorni dall'adozione.
- b) pubblicato sui siti istituzionali di FI.L.S.E. SpA e della Regione Liguria.

13. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

- I. I progetti ritenuti ammissibili sono selezionati mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi:

PUNTI	
15	quando il progetto è presentato da impresa commerciale avente i requisiti di accesso di cui all'art. 2 della legge regionale n. 6/2025
5	quando l'impresa che realizza l'intervento non ha ricevuto contributi per precedenti iniziative finanziate dalla Regione ai sensi del Titolo VII bis della L.r. 3/2008 e s.m.i.
3	quando l'unità locale oggetto dell'intervento è ubicata in un Comune con popolazione residente inferiore ai 1000 abitanti
2	quando l'impresa che realizza l'intervento è costituita da persona o persone con età inferiore ai 35 anni
1	quando l'impresa che realizza l'intervento è costituita in misura prevalente da donne ai sensi della Legge 215/1992
1	quando l'unità locale, oggetto dell'intervento, è ubicata in un Comune con una popolazione residente pari o superiore ai 1000 abitanti

- II. I progetti sono ordinati in graduatoria in base al punteggio complessivo assegnato. Qualora sussista una situazione di parità prevale l'impresa che, per prima, abbia iniziato l'attività. A tal fine rileva la data risultante dal registro delle imprese.

- III. È istituita una graduatoria per ciascuna Provincia.

14. CASI DI INAMMISSIBILITA'

- I. Domanda presentata con modalità diverse da quelle stabilite al punto 10 paragrafo I lettera a) e b);
- II. Domanda priva della sottoscrizione di cui al punto 10 paragrafo IV;
- III. Domanda non presentata alla F.I.L.S.E. SpA;
- IV. Domanda nella quale non siano riportati uno o più dei dati richiesti, fatto salvo il caso in cui i medesimi possano essere acquisiti d'ufficio presso la Pubblica Amministrazione;
- V. Domanda alla quale non è stato allegato il documento di cui alla lettera a) del punto 11. Per la mancata allegazione dei documenti di cui alle lettere b) e c) si rinvia al precedente punto 12 paragrafo IV.
- VI. Domanda spedita fuori dei termini fissati;
- VII. Domanda presentata da impresa diversa da quelle indicate al punto 5) comma I;
- VIII. Domanda presentata da impresa sprovvista anche di uno solo dei requisiti indicati al punto 6);
- IX. Progetti che risultino già avviati alla data di presentazione della domanda fatto salvo quanto specificato al punto 10 paragrafo VI (a tale fine rileva la data di emissione delle fatture);
- X. Progetti di investimento che si collochino al di sotto della somma minima a quella stabilita dal punto 9 paragrafo II;
- XI. Progetti che riguardino intervento di carattere edilizio ed acquisti di beni indicati al punto 8) .Qualora risulti inammissibile soltanto una parte del progetto la domanda di contribuzione è fatta salva in relazione alle sole iniziative ed alle sole spese ammissibili ai sensi del precedente punto 7);
- XII. Progetti che risultino già finanziati con altre agevolazioni pubbliche;

- XIII. Impresa che abbia ottenuto negli ultimi tre anni, aiuti “de minimis” superiori a 300.000,00 euro;
- XIV. Quando il richiedente abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Se tali vicende si verificano dopo la concessione del contributo si applicano le disposizioni di cui al successivo punto 22);
- XV. Domanda presentata da impresa iscritta all’Albo Artigiani di cui all’articolo 5 della L.r. 3/2003;
- XVI. Domanda che, in ogni caso, risulti in contrasto con i principi e le finalità di cui al Titolo II della Legge regionale 11 marzo 2008 n. 3, ed il presente provvedimento attuativo e/o con la disciplina generale del commercio dettata dalla Legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1 e/o con i principi dell’azione amministrativa di cui alla Legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 ed Regolamento regionale n. 2 del 17 maggio 2011;

15. OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI

- I. l’iniziativa assistita con il contributo regionale deve essere conforme al progetto dichiarato ammissibile e realizzata entro il termine di 12 mesi, decorrente dalla data di ricevimento della determinazione di concessione del contributo.
- II. Il beneficiario per ottenere l’erogazione della agevolazione dovrà produrre alla FI.L.S.E. SpA la seguente documentazione entro il termine perentorio di 90 giorni, decorrente dalla data di scadenza per la conclusione dell’intervento come determinata al precedente paragrafo I.
 - a) Le fotocopie delle fatture- riportanti il C.U.P. (codice unico di progetto) comunicato dal gestore, salvo quanto previsto al paragrafo 7 punto VII - intestate al beneficiario ed emesse, rispettivamente:
 - dal produttore o dal rivenditore autorizzato per quanto riguarda gli impianti, gli arredi e le attrezzature;
 - dal produttore o dal commerciante all’ingrosso per quanto riguarda i beni destinati in modo esclusivo alla rivendita al dettaglio;
 - dall’impresa che ha effettuato i lavori per quanto concerne gli interventi edilizi e affini.

Tali documenti fiscali debbono essere corredati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria dei contributi ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 contenente:

- l’attestazione che le fotocopie delle fatture sono conformi agli originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell’intervento finanziato;
- l’attestazione che le fatture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli evidenziati;
- relazione sottoscritta da tecnico professionalmente abilitato che descriva dettagliatamente l’iniziativa realizzata, nonché la dichiarazione attestante la conformità dell’opera eseguita al progetto approvato da FI.L.S.E. SpA (solo per gli interventi di carattere edilizio);
- copia dell’autorizzazione o della concessione edilizia ove occorrente;
- III. L’investimento rendicontato non deve essere inferiore ad € 5.000,00 ammissibili;
- IV. Il beneficiario, fatti salvi i casi in cui abbia luogo il trasferimento delle proprietà o della

disponibilità dell'intera azienda o di un ramo di essa, deve mantenere la proprietà e la disponibilità dei beni acquistati con il concorso del contributo concesso ai sensi del presente provvedimento per un periodo di 5 anni, decorrente dalla data di ricevimento della determinazione di concessione del contributo.

Nei casi di trasferimento, della proprietà e del godimento dell'azienda o di un ramo di essa trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo punto 17.

- V. Il beneficiario deve conservare, per un periodo di 5 anni decorrente dalla data di completamento dell'iniziativa agevolata, gli originali dei documenti concernenti le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento agevolato con il contributo regolato dal presente provvedimento;
- VI. Il beneficiario, nel caso in cui intenda rinunciare in tutto od in parte alla realizzazione dell'intervento ammesso ai contributi previsti dal presente provvedimento, deve darne tempestiva comunicazione scritta alla F.I.L.S.E. SpA.

16. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- I. Il contributo a fondo perduto, calcolato sulla spesa ammessa, è erogato in unica soluzione da F.I.L.S.E. SpA ad ultimazione dell'investimento dopo la produzione della documentazione prevista al punto 15 e dopo gli eventuali controlli ed ispezioni disposti dalla medesima ed effettuati con l'assistenza delle Camere di Commercio .

17. SUBINGRESSO NEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

- I. Quando l'azienda od un ramo di essa venga trasferita il nuovo titolare può subentrare al suo predecessore nel procedimento di concessione del contributo. A tale scopo deve essere presentata apposita istanza, corredata dalla documentazione di cui al paragrafo VI.
- II. Il subingresso è escluso:
 - Nel caso in cui il trasferimento dell'Azienda avvenga dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo a favore dell'originario richiedente ed i crediti aziendali siano rimasti in capo a questi;
 - In ogni caso quando l'istanza di subingresso è presentata dopo la scadenza dei termini stabiliti al precedente punto 15 del presente provvedimento per la produzione della documentazione di spesa a cui è subordinata l'erogazione della provvidenza pubblica.
- III. L'istanza di subingresso, non vale come nuova domanda. Essa, pertanto:
 - non determina l'avvio di un nuovo procedimento;
 - non comporta il prolungamento della durata di quello in corso;
- IV. Quando il subingresso avvenga dopo la comunicazione all'originario richiedente del provvedimento di concessione del contributo, la data di ricevimento di quest'ultima seguita a valere come termine iniziale per il computo del periodo di tempo stabilito al precedente punto 15 per l'adempimento degli obblighi ivi previsti.
- V. La domanda di subingresso deve essere presentata alla F.I.L.S.E. SpA.
- VI. La domanda di subingresso deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - Copia dell'atto negoziale di trasferimento dell'azienda redatto nella forma dell'atto pubblico

o della scrittura privata con le firme autenticate dal notaio;

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa subentrante che attesti il possesso dei requisiti prescritti dal presente provvedimento per l'attribuzione del contributo;
 - Nel solo caso di trasferimento della disponibilità dell'azienda (affitto, usufrutto) avvenuta prima dell'emanazione del provvedimento di concessione anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal proprietario ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il suo assenso al subingresso nel procedimento dell'usufruttuario o dell'affittuario
- VII. Il nuovo titolare dell'azienda per ottenere l'erogazione del contributo deve produrre la documentazione di spesa dalla quale risulti in modo inequivocabile che egli ha assunto il peso economico dell'intervento ammesso al beneficio disciplinato dal presente provvedimento e dalla L.R. n. 3/2008. Tale documentazione deve possedere i requisiti di cui al precedente punto 15 paragrafo II lettera a) e deve essere presentata entro il termine perentorio ivi stabilito.
- VIII. La F.I.L.S.E. SpA verifica, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti ai precedenti paragrafi II, III, IV, V per l'accettazione della domanda di subingresso. Nel caso questa venga rigettata sono applicate le disposizioni contenute al punto 12 paragrafo VII del presente provvedimento.

18. CONTROLLI

- I. F.I.L.S.E. SPA potrà effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state agevolate. Laddove, all'esito dell'attività di controllo, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente Regolamento a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca delle agevolazioni – con le modalità di cui all'art. 13, e all'applicazione, laddove ne ricorrano i presupposti di legge, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 316 ter del Codice penale.
- II. F.I.L.S.E. consente, in ogni momento, ai funzionari della Regione il controllo della documentazione agli atti relativa alla procedura disciplinata dal presente provvedimento e, altresì, forniscono loro tutte le informazioni che essi ritengono utili in merito all'attività procedimentale espletata.
- III. F.I.L.S.E., su espressa richiesta dell'Ufficio regionale competente, trasmette tempestivamente alla Regione i dati necessari per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia dello strumento di intervento.
- IV. F.I.L.S.E. effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione (v. articoli 46, 47, 71 DPR 28 dicembre 2000 n. 445) prodotte nel corso del procedimento.
- V. F.I.L.S.E. nello svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti I e IV è assistita dalle Camere di Commercio.

Parte II “Procedimento relativo alla revoca totale o parziale del contributo”

19. ENTE COMPETENTE

FI.L.S.E. Spa

20. ENTE COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE

1. FI.L.S.E. SPA

21. REVOCA TOTALE

La revoca totale o parziale dell'agevolazione deve essere deliberata da FI.L.S.E. nei seguenti casi:

I. Revoca totale

- a) Quando il beneficiario non abbia adempiuto ad uno degli obblighi prescritti dal punto 15 paragrafo I, paragrafo II, paragrafo III, paragrafo IV, paragrafo V;
- b) Quando il beneficiario abbia ottenuto per il progetto finanziato ai sensi del presente provvedimento altre agevolazioni da parte di soggetti pubblici;
- c) Quando il beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fatto salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui al successivo paragrafo II lettera c;
- d) Quando il beneficiario abbia rifiutato le ispezioni ed i controlli disposti ai sensi del precedente punto 18.

II. Revoca parziale

- a) Quando il beneficiario abbia realizzato un investimento di importo inferiore a quello per il quale il contributo è stato concesso;
- b) Qualora l'intervento realizzato dal beneficiario sia parzialmente difforme dal progetto dichiarato ammissibile e non ricorrano le condizioni di cui al precedente paragrafo III del punto 15;
- c) Qualora in sede di controllo dei titoli di spesa concernenti l'intervento agevolato con la provvidenza pubblica regolata dal presente provvedimento risulti l'irregolarità soltanto di uno od alcuni di questi documenti ma venga riscontrato, comunque, il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

22. DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

- I. Il procedimento ha durata di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui la FI.L.S.E. ha notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di procedere;
- II. Il procedimento è attivato in conformità alle norme di cui alla Legge regionale 25/11/2009 n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed al regolamento regionale n. 2 del 17 maggio 2011.
- III. Il responsabile del procedimento ne comunica l'avvio, entro 10 giorni dalla sua designazione, dandone adeguata motivazione.

- IV. Il beneficiario del contributo e gli altri soggetti indicati dall'articolo 15 della Legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 hanno diritto di intervenire nel procedimento nel rispetto dei termini ivi previsti e con le modalità contemplate nel successivo articolo 16 della medesima legge regionale.
- V. Qualora i soggetti indicati al precedente punto IV intervengano nel procedimento presentando memoria scritte e documenti, la F.I.L.S.E. Spa ha l'obbligo di valutarli ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e siano presentati entro il termine previsto dall'articolo 15, indicando, comunque nella motivazione le ragioni dell'accoglimento o della reiezione delle memorie o dei documenti (articolo 16, comma 2, della Legge regionale 25 novembre 2009 n. 56).

L'intervento nel procedimento che si realizzi attraverso la presentazione della documentazione di spesa di cui al precedente punto 15 paragrafo II non impedisce la revoca. L'esercizio del diritto al contraddittorio non vale come rimessione in termini rispetto alle inadempienze del beneficiario che hanno determinato l'apertura del procedimento diretto ad accertare la sussistenza delle condizioni per la revoca dei contributi concessi;

- VI. Qualora la revoca intervenga dopo la liquidazione del contributo F.I.L.S.E. procede, altresì al recupero della somma liquidata e degli interessi legali, maturati dalla data di erogazione fino a quella di restituzione.

23. TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata al presente bando, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Allegato A);
2. F.I.L.S.E. S.p.A. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Allegato A – Informativa trattamento dei dati personali

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito “Regione”), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, è la Società F.I.L.S.E. S.p.A., con sede legale in viale America, 351 – 00144 Roma.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy; pertanto, Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con la gestione delle domande di concessione del “*bando per il sostegno alle piccole imprese commerciali ex art. 24 bis della legge regionale n. 3/2008*”, nonché di quanto connesso alle attività di erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazioni indicatori economico, qualitativi e quantitativi.

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda sul bando “Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare”.

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, fiscali, professionali ed economici è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi

prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità:

- ricezione, istruttoria, gestione delle domande nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa.

Nel caso di ammissione all'intervento, i Soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito di F.I.L.S.E. S.p.A. secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati. In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060.

Regione e F.I.L.S.E. S.p.A., inoltre, si impegnano a informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e F.I.L.S.E. S.p.A. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio:

informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge. Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente articolo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto contratto. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso al bando sopra descritto.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a

memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e 2021/1060.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)”); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all’art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- F.I.L.S.E. S.p.A., con sede legale in viale America, 351 – 00144 Roma,
- gli incaricati di F.I.L.S.E. S.p.A. e dei su elencati Responsabili.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

6. Trasferimento dei Dati all’Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it;

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____ (luogo), il _____ (data)

(Firma dell'interessato)

Identificativo atto:

2025-AM-10134

Area tematica:

Attività produttive > Attività Produttive ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Gloria DONATO Dirigente Responsabile di Giunta		-	18-12-2025 17:49
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Gloria DONATO Dirigente Responsabile di Giunta		-	18-12-2025 17:49
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Fabio GENTILUOMO		-	18-12-2025 17:48

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria